



Riunione del 9 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 14**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Massimo Argirò - Componente- Estensore

**08.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- ANNUNZIATO PAVIGLIANITI – dirigente-tesserato**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- *“per aver violato i principi di lealtà e correttezza di cui agli articoli 2, e 7 del Codice del comportamento del CONI, nonché l’art. 16 dello Statuto FIPAV, l’art. 19 RAT in quanto sul profilo personale di facebook ha scritto e quindi rilasciato frasi altamente lesive nei confronti della pallavolo.
Contestata, altresì l’aggravante di cui all’art. 49 lett. d) del Regolamento Giurisdizionale”*

La Commissione Giudicante Nazionale

- deliberato di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Paviglianiti e disposta la convocazione del medesimo per l’udienza del 9 ottobre 2013, nella quale nessuno compariva per l’incolpato, né alcunché lo stesso faceva pervenire a propria discolpa.
- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- preso atto che l’incolpato ha omesso di difendersi dalle accuse mosse dalla Procura;
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell’Avv. Caravetta che, riportandosi alla relazione *ex art. 72 R.G.*, insisteva nella richiesta di applicazione a carico dell’incolpato della sanzione della sospensione da ogni attività federale per quattro mesi;



OSSERVA

La fattispecie in esame trae origine dalla nota di trasmissione del 30 maggio 2013 a firma del Presidente CP FIPAV di Reggio Calabria Domenico Panuccio, con la quale veniva trasmesso alla Procura l'estratto di una pagina Facebook contenente le espressioni lesive oggetto di indagine.

Il fatto contestato risulta accertato attesa la prova documentale acquisita agli atti e consistente nella copia di una pagina principale proveniente dalla bacheca personale del profilo Facebook del Sig. Paviglianiti, contenente la seguente affermazione *“ufficiale a riva del garda (tn) da giorno 20 a giorno 26 giugno come operatore al computer della federazione italiana tennistavolo nemmeno un anno e già convocato ai campionati italiani con il tutto il mio cuore pallavolo vaffanculo.”*.

La Commissione ritiene che non sussistano dubbi sulla portata offensiva delle espressioni postate dall'inculpato,.

Quanto al mezzo di diffusione utilizzato dall'inculpato, è ormai pacifico che i social network debbano essere assimilati agli altri mezzi di diffusione, essendo comunque accessibili ad un numero imprecisato di persone, come peraltro, nel caso di specie, si evince dal modo stesso in cui le affermazioni dell'inculpato sono pervenute a conoscenza del presidente del Comitato Provinciale di Reggio Calabria.

Ritenuta pertanto accertata la responsabilità disciplinare dell'inculpato in ordine ai fatti contestati, tenuto conto della condotta processuale tenuta ed in considerazione dell'aggravante regolarmente contestata e applicabile al caso di specie per avere agito per motivi futili e abbietti,

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del sig. Annunziato Paviglianiti la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due).

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 4 Novembre 2013